

**DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE**

DPC025 - Servizio Politica Energetica, e Risorse del territorio

DPC025003 - Ufficio Autorizzazione Emissioni – A.U.A. PE - CH

Corso Vittorio Emanuele n. 301 – 65122 Pescara

Tel. 085 7672581 – 7672560

dpc025@pec.regione.abruzzo.it

*Gli estremi della protocollazione regionale**sono contenuti nell'allegato file con prefisso "BarCode"*Al **DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti****Ufficio Attività Tecniche**

pec: dpc026@regione.abruzzo.it

Oggetto: Art. 208 – D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Ditta **BLU REIN Srl**– Legale Rappresentante Sig. Nicolaj Galileo - stabilimento sito in C.da Piano di Sacco - Comune di CITTA' SANT'ANGELO (PE);
Assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per rinnovo autorizzazione DA21/26 del 28.02.2013.

Dati di riferimento:

Impresa	BLU REIN S.r.l
C.F. e P.IVA	02306770682
Sede legale	Via Alento, n. 74 – 65129 PESCARA
Stabilimento	<i>C.da Piano di Sacco - Comune di CITTA' SANT'ANGELO (PE);</i>
dati catastali	Foglio: 52 - Particelle: 266 - 327 - 334;
Coord. Geog.	42° 29' 09.2" N - 14° 00' 36.0" E"
Legale Rappresentante	Nicolaj Galileo
Attività principale	Piattaforma per il trattamento ed il recupero di sedimenti di dragaggio fluviale e marino costieri

IL DIRIGENTE**PREMESSO CHE:**

- Con istanza trasmessa dal SUAP del Comune di Città Sant'Angelo (PE) è stata presentata dall'Amministratore Unico della BLU REIN S.r.l. prot. n° 25442/22 del 30.08.2022 la richiesta di RINNOVO dell'Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DA21/26 del 28.02.2013 e s.m.i. secondo la modulistica di cui alla D.G.R. n° 547 del 25.08.2016, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n° 0314749/22;
- Con nota prot. n. 0328291/22 del 09/09/2022 il DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche Ufficio Pianificazione e Programmi – ha comunicato l'avvio del procedimento istruttorio ai sensi e per tutti gli effetti degli artt.li 7 e 8 della L. 07/08/1990 n. 241 e degli artt.li 18 e 19 della L.R. 01/10/2013 n. 31, ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione Regionale concessa con D.D. n° DA21/26 del 28.02.2013 e s.m.i. con scadenza alla data 04.03.2023, richiedendo agli enti interessati il parere tecnico di competenza;
- L'Arta Abruzzo, Distretto Provinciale di Chieti con nota Prot. n. 0328291/22 del 09/09/2022, acquisita in data 07/10/2022 al prot. n. 0402074/22, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, al rinnovo dell'autorizzazione in oggetto;

TENUTO CONTO DELLA:

- D.D. n. DA21/26 del 28.02.2013 – Autorizzazione Regionale alla Realizzazione e Gestione di una Piattaforma per il Trattamento ed il Recupero di sedimenti di dragaggio fluviale e marino-costieri, Località “Piano di Sacco” del Comune di Città Sant’Angelo (PE).
- D.D. n. DPC026/116 del 06.07.2020 – NICOLAJ S.r.l. – D.D. n. DA21/26 del 28.02.2013 – Comunicazione di Variante non Sostanziale. Presa d’atto e rettifica Potenzialità autorizzate”.
- D.D. n. DPC026/50 del 24.02.2021 - Volturazione delle Titolarità delle Autorizzazioni Regionali rilasciate alla Ditta “NICOLAJ S.r.l.” con D.D. n. DA21/26 del 28.02.2013 e D.D. n. DPC026/116 del 06.07.2020 da “NICOLAJ S.r.l.” (P.IVA 01610460683) a “BLU REIN S.r.l.” (P.IVA 02306770682);

ESAMINATI i Documenti Progettuali pubblicati sul sito Regionale all’indirizzo <https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-art-208>;

EVIDENZIATA, in particolare, l’autodichiarazione dell’Ing. Galileo Nicolaj, in qualità di Amministratore Unico della BLU REIN S.r.l., con la quale si attesta che nulla è mutato rispetto a quanto autorizzato con provvedimento D.D. n° DPC026/50 del 24/02/2021;

CONSIDERATO CHE ai sensi della D.G.R. 574/2016 la disciplina e il controllo delle emissioni in atmosfera sono di competenza del Servizio Politica Energetica, e Risorse del Territorio afferente al Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo;

RITENUTO, per i motivi di cui sopra, di poter autorizzare alle emissioni in atmosfera la Ditta **BLU REIN Srl**, Amministratore Unico Sig. Galileo Nicolaj per il rinnovo dell’autorizzazione DA21/26 del 28.02.2013 a condizione che:

- Resti impregiudicata l’osservanza, da parte della Ditta, delle prescrizioni, condizioni e limiti dettati, in tematica ambientale, dai Provvedimenti Autorizzativi in essere (Determinazione Regionale n. DA21/26 del 28.02.2013, D.D. n. DPC026/116 del 06.07.2020).
- La Ditta ottemperi costantemente alle disposizioni di Legge vigenti in materia ambientale, di fonte Nazionale, Regionale o Provinciale, oltre a quelle contenute nei Regolamenti Comunali e a quelle Norme e disposizioni che venissero impartite o emanate in futuro.

ATTESTATA

- La regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;
- L’assenza di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., per tutto quanto riportato in narrativa di dover procedere

VISTI:

- Il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;
- Il Decreto Legislativo n. 152/2006;
- Il Decreto Legislativo n. 128 del 29/06/2010;
- La Legge 07 agosto 1990, n. 241;
- Il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010;
- Il vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione Abruzzo;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 517 del 25 Maggio 2007;
- La Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32;
- La Delibera di Giunta Regionale 4 marzo 2016, n. 144;
- La Delibera di Giunta Regionale 812/2016;
- La L.R. 14.09.1999 n. 77, art. 5, comma 2, lettera a);
- La Delibera di Giunta Regionale 265/2018;

ESPRIME

La propria determinazione di assenso

1. Al rilascio dell'**autorizzazione alle emissioni in atmosfera** in favore della **Ditta BLU REIN Srl**, amministratore unico Sig. Galileo Nicolaj, per il rinnovo dell'autorizzazione n. DA21/26 del 28.02.2013;
2. Il presente parere è subordinato, altresì, all'obbligo di osservazione, da parte della Ditta, delle seguenti prescrizioni già riportate all'interno dell'autorizzazione sopra richiamata e precisamente:

* Relativamente alle Emissioni in Atmosfera provenienti dall'Impianto, si rappresenta quanto segue.

- Premesso che le Emissioni in Atmosfera dovranno avere le caratteristiche così come descritte sul Quadro Riassuntivo delle Emissioni (QRE) datato 28.06.2012 (Ns. Prot. n. 5507 del 28.07.2012) che viene allegato al presente Parere come parte integrante dello stesso.
- Considerata la richiesta di esonero dagli autocontrolli annuali delle Emissioni E1 formulata dalla Ditta.
- Richiamati i Criteri Tecnici Applicativi di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 517/2007, che alla lettera B) dettano:
“Controllo SILOS:omissis nei casi in cui l'aria di ventilazione sia convogliata a un impianto di abbattimento costituito da filtri a maniche, filtri a tasche o di efficienza di captazione paragonabile o superiore, considerato che tali tipologie di filtrazione sono in grado di garantire il rispetto di concentrazione di inquinante "polveri totali", i limiti di concentrazione si intendono rispettati;omissis..... Il criterio non si applica a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, o b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R 61. Le operazioni di manutenzione ordinarie e/o straordinarie effettuate sui suddetti filtri vanno annotate sul registro delle emissioni.omissis
- Evidenziato che le Emissioni del Silos non contengono sostanze tossiche, cancerogene e/o mutageni di cui ai casi a) e b) citati al punto precedente e determinanti l'esclusione dell'applicazione del Criterio Tecnico.

Si ritiene di poter esprimere **PARERE FAVOREVOLE** all'**Esonero** dal **Controllo Annuale** delle Emissioni del Silos — Punto di **Emissione E1** di cui al Q.R.E. datato 28.06.2012, sotto la specifica condizione che

- ✓ Il Silos dovrà essere sempre presidiato da un Sistema di Filtrazione la cui efficienza di abbattimento, dichiarata dal Costruttore, dovrà essere almeno del 90%.
- ✓ Il Sistema Depurativo adottato dovrà essere sempre mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto indicato dal Costruttore.
- ✓ La Ditta dovrà sempre trascrivere, sull'apposito Registro, le interruzioni del normale funzionamento degli Impianti di Abbattimento (sostituzione filtri, manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'Impianto produttivo); tale Registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni.

Le emissioni diffuse in atmosfera, relative alle varie fasi di lavorazione, stoccaggio e movimentazione di materiale in ingresso e in uscita, dovranno essere opportunamente tutelate da idonei sistemi di contenimento delle polveri. A tale scopo potranno risultare utili, oltre alle misure di mitigazione proposte dalla Ditta e recepite dal presente Parere come prescrizioni da imporre alla Ditta medesima, altre indicazioni date dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Inoltre, le vie di accesso all'Impianto e le aree all'interno della Piattaforma, dove generalmente si avrà un flusso regolare di veicoli, dovranno, altresì, essere tenute pulite da materiali polverulenti.

Sono fatte salve le valutazioni dell'Amministrazione Provinciale di Pescara (Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente) quale Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera.

- ✗ Dovrà essere predisposta una barriera arborea-arbustiva lungo il perimetro dell'area interessata dalla realizzazione della Piattaforma, costituita da essenze autoctone. Dalla messa a dimora di tale barriera, dovrà essere prevista l'irrigazione, la fertilizzazione, la potatura sanitaria e la manutenzione ordinaria per 5 anni, con sostituzione delle fallanze di anno in anno.
- ✗ Tutti i rifiuti che si produrranno nell'insediamento dovranno essere strettamente legati alla tipologia di attività produttiva in essere e gestiti, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, nel rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia.
Dovranno, inoltre, essere considerate come rifiuti e smaltite come tali, le acque nere, indirizzate a bottino non disperdente, provenienti dal Fabbricato ad uso Uffici e Servizi.
Relativamente al carattere indicativo e non esaustivo dell'Elenco fornito dalla Ditta e relativo ai rifiuti che verranno prodotti dall'Impianto in esercizio, si prescrive alla Ditta stessa di comunicare, con periodicità annuale, a codesto Distretto le tipologie dei rifiuti prodotti, i quantitativi e la documentazione comprovante la loro gestione amministrativa.

- 2.1. L'Impresa dovrà essere dotata di apposito registro vidimato su cui riportare le risultanze analitiche relative agli autocontrolli effettuati. Dovrà inoltre dotarsi di analogo registro ove riportare le date degli interventi di manutenzione degli impianti di abbattimento delle emissioni unitamente alle date degli interventi di pulizia e manutenzione degli impianti e delle aree di lavorazione.
 - 2.2. Gli interventi di manutenzione degli impianti di abbattimento delle emissioni dovranno essere effettuati secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore.
 - 2.3. I punti di misura per il campionamento delle emissioni devono essere adeguati a quanto previsto dalla norma UNI, sia per il numero di tronchetti presenti che per quanto attiene il numero di diametri a monte e a valle dal punto di misura. Come previsto dalle norme tecniche di riferimento, qualora non sia possibile adeguare il punto di campionamento per quanto riguarda il numero di diametri a monte ed a valle, sarà necessario dimostrare l'equivalenza della misura nelle condizioni riscontrate rispetto a quelle stabilite dalla norma.
 - 2.4. Deve essere sempre assicurata la presenza di una targa metallica o altro sistema indelebile in corrispondenza del camino con indicazione della sigla del punto di emissione, come da QRE.
 - 2.5. I punti di misura e le aree destinate alle operazioni di campionamento dovranno essere accessibili in sicurezza ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008, mediante l'ausilio di strutture fisse dedicate. In casi particolari potranno essere ammesse anche strutture mobili e/o carrelli elevatori che abbiano le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto e dalla norma di cui sopra.
 - 2.6. Sono fatte salve ulteriori e/o diverse indicazioni da parte di altre Autorità interessate al presente procedimento, agli aspetti igienico – sanitari e urbanistici, alla prevenzione incendio, alla sicurezza degli impianti o all'utilizzo delle sostanze in esso manipolate alla esistenza di vincoli o limitazioni di varia natura e a quant' altro non di diretta competenza dello scrivente Servizio.
3. Rispettare quanto previsto dal QRE del 23/09/2022;
 4. Adeguarsi automaticamente a eventuali nuovi limiti di legge, qualora più restrittivi, in merito alle emissioni in atmosfera o ad aggiornamenti del citato Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria;
 5. Rispetto di quanto previsto nella autorizzazione di carattere generale adottata con DGR 599/2019, riferita allo stoccaggio e movimentazione di materiali inerti;
 6. Nell'esercizio dell'attività, l'Impresa è tenuta a provvedere alla verifica delle emissioni odorigene secondo la definizione di cui al novellato art. 268, comma 1, lettera f-bis) del D. Lgs. 152/2006 e a procedere, se del caso, alla richiesta dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 272--bis dello stesso bis dello stesso Decreto secondo le specifiche tecniche riportate nella delibera n. 38/2018 del S.N.P.A.;
 7. Di comunicare ogni variazione relativa allo stabilimento all'autorità competente ai sensi dell'art 269 comma 8 del D.lgs. 152/2006;
 8. Rispettare quanto previsto dall'art. 271 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
 9. Comunicare ogni difformità degli impianti o dello stabilimento al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, al Servizio Politica Energetica, e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo al Comune di Città Sant' Angelo (PE), all'ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale di Chieti e al Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica A.S.L. 02 Lanciano – Vasto - Chieti, secondo quanto previsto dall'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06;
 10. Ogni variazione della titolarità del presente atto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve essere richiesta come segue (Art. 269, commi 11-bis e 11-ter del D.lgs. n. 152/2006);
 - 10.1. *La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento (Art. 269 c. 11-bis);*

10.2. *In caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica la classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lettere i), i-bis), i-ter), corrispondente a quella dello stabilimento oggetto di parziale trasferimento. L'autorità competente procede altresì all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di una apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di quest'ultimo. (Art. 269 C. 11-ter);*

11. Per la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 152/06, Parte Quinta, allegato VI;
12. Ai sensi del comma 6 dell'art 269 al Decreto Legislativo n. 152/06 l'autorità competente per il controllo, entro 6 mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, provvederà ad effettuare un controllo al fine di accertare il rispetto dell'autorizzazione;
13. Il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.lgs. 152/06, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativa previste dall'art. 279 del suddetto Decreto o da altre norme se ed in quanto applicabili;
14. L'Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:
 - 14.1. *Alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;*
 - 14.2. *Alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata con il presente atto, per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;*
 - 14.3. *Alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente;*

Per quanto altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.lgs. n. 152/06, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 ed ogni altra successiva manifestazione di volontà;

La presente autorizzazione viene rilasciata ai sensi dell'art.208, comma 6 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

L'istruttore

Dott. Enrico Avetti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

IL RESPONSABILE dell'UFFICIO

Dott. Enzo Franco De Vincentiis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

IL DIRIGENTE

DOTT. Dario CIAMPONI

Firmato elettronicamente

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 1298EAB4E858F6212B4CCE49BC697F933ABED528CA2BBA0DEA980D1F024A4D95

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: DARIO CIAMPONI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza
Numero protocollo 0433871/22
Data protocollo 19/10/2022

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RA6ZDXP-120845

PASSWORD 43nLd

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

